

Informazione alla clientela

Assicurazione di natanti

Edizione 2021

Indice

1. Partner contrattuale.....	2
2. Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa.....	2
3. Validità territoriale.....	2
4. Validità temporale.....	2
5. Premi.....	3
6. Franchigie.....	3
7. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora.....	3
8. In caso di sinistro.....	3
9. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?.....	4
10. Protezione dei dati.....	4

L'informazione alla clientela ha per scopo di far conoscere agli assicurati, per dovere di trasparenza, l'identità della loro Compagnia di assicurazione come pure le particolarità dei prodotti.

I dettagli di ogni copertura assicurativa, i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto sono chiaramente definiti nella polizza assicurativa, nelle Condizioni generali di

assicurazione (CGA) e nelle eventuali condizioni particolari o supplementari che fanno stato in modo esaustivo unitamente a quanto disciplinato dalla legislazione svizzera, segnatamente dalla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

I consulenti delle Generali rimangono volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione.

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Generali Assicurazioni Generali SA (in seguito Generali), la cui sede sociale è in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. Generali è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Generali fa parte del Gruppo di assicurazioni Generali di Trieste/Italia. Essa offre pure assicurazioni sulla vita (Generali Assicurazioni per persone, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1) e di protezione giuridica (Fortuna Assicurazione di Protezione Giuridica, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil 1).

2. Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa

Di seguito le presentiamo una breve panoramica delle diverse coperture offerte da Generali, per permetterle di scegliere, secondo i suoi bisogni, l'assicurazione ottimale per lei, i suoi passeggeri e il suo natante.

Se non diversamente stabilito tali assicurazioni sono assicurazioni contro i danni.

Generali le offre le coperture assicurative seguenti:

Responsabilità civile

L'assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati a terzi.

Generali le accorda una copertura assicurativa se una persona è ferita o decede o se vengono causati dei danni materiali a seguito della detenzione o dell'utilizzo del natante. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni cagionati da oggetti rimorchiati o spinti dal natante assicurato, dal canotto e dalle boe.

Mediante convenzione particolare, la copertura è inoltre estesa:

- alle pretese dello sciatore nautico per gli infortuni in relazione alle operazioni di traino;
- alla responsabilità civile per i danni derivanti dall'impiego del natante per il trasporto professionale di persone e merci o per il noleggiamento professionale.

Casco

La **casco parziale** copre il suo natante e i suoi accessori obbligatori contro le conseguenze dei danni dovuti ai seguenti eventi: furto, incendio, forze della natura, caduta di massa di neve, rottura di vetri, morsi di martore, vandalismi e scherzi di terzi, caduta o atterraggio forzato di un aeromobile, come pure in occasione di operazioni di soccorso.

La **casco integrale** copre, oltre ai rischi già inclusi nella casco parziale, i danni da collisione.

Coperture supplementari: secondo i suoi bisogni, lei può anche assicurare i suoi effetti personali e professionali.

Assicurazione infortuni

Questa assicurazione è un'assicurazione di somme (ad eccezione di spese di guarigione così come di effetti di viaggio e accessori del veicolo).

Generali accorda la sua garanzia in caso di decesso o invalidità, temporanea o definitiva, se si verifica un incidente utilizzando il natante assicurato. Sono pure coperti gli infortuni che si verificano salendo o scendendo dal natante o in caso di riparazione d'emergenza durante la navigazione.

Tutte le persone indicate nella polizza sono assicurate. Le prestazioni in contanti e per cure sono definite nella polizza di assicurazione e nelle CGA.

3. Validità territoriale

Le assicurazioni sono valide, secondo quanto è menzionato nella polizza, per le seguenti zone:

Zona A: Acque continentali europee, compreso i fiumi ed i canali, come pure i porti marittimi ai quali sono collegati, di cui la zona estrema è delimitata sia dall'ultimo molo sia dal limite marittimo.

Zona B: come A e in più, le acque del Mare Baltico, del Golfo della Finlandia, del Golfo di Botnia, del Kattegat e dello Skagerrak, del Mare del Nord, della Manica, del Mare d'Irlanda, così come le acque atlantiche limitrofe nei limiti 60° Nord compreso Bergen, 20° Ovest, 25° Nord, così come il Mare Mediterraneo coi suoi stretti ed i mari interni che gli sono contigui.

Zona C: Mondo intero

Se il detentore trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero oppure se ottiene un permesso di navigazione straniera per il veicolo nautico dichiarato, l'assicurazione si estingue alla scadenza dell'anno assicurativo in cui avviene uno di questi cambiamenti.

Se il contraente chiede lo scioglimento del contratto prima di questo termine, la Compagnia è disposta a scioglierlo a partire dal momento in cui essa ne riceve la comunicazione scritta o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più presto però a decorrere dal giorno di annullamento del permesso di navigazione svizzera.

4. Validità temporale

La durata del contratto è indicata nella sua polizza. L'assicurazione entra in vigore:

- alla data indicata nel suo attestato di assicurazione per la copertura di responsabilità civile.
- alla data indicata nella polizza per le coperture casco e infortuni.

Nel caso in cui il contratto non venga disdetto né da parte nostra né da parte sua, l'assicurazione si rinnova tacitamente di un anno alla conclusione della sua durata. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo. Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. La disdetta deve avvenire con un preavviso di tre mesi per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

In seguito a un sinistro che dà diritto al versamento di un'indennità, il contratto può essere disdetto rispettando i seguenti termini:

- da parte di Generali: al più tardi al momento del pagamento dell'indennità;
 - da parte sua: entro un termine di 14 giorni da quando ha conoscenza del pagamento.
- incidente causato in occasione di lezioni di pratica di navigazione o di esame ufficiale di navigazione.

In caso di disdetta in seguito a sinistro, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta.

5. Premi

L'ammontare del premio varia in funzione dei rischi assicurati e delle coperture scelte. Il premio è dovuto per ogni anno di assicurazione alla data indicata nella sua polizza. Versando un supplemento è possibile pagare il premio anche ratealmente. L'assicurazione non prevede nessuno sistema di grado di premio.

Se, il contratto viene annullato prima della fine dell'anno di assicurazione, Generali le rimborsa la quota di premio corrispondente al periodo non ancora trascorso, fatta eccezione per i seguenti casi:

- lei riceve un risarcimento per un danno totale (scomparsa del rischio);
- nel corso dell'anno successivo alla stipulazione lei disdice il contratto in seguito a un danno parziale.

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa, i limiti di indennità, il sistema di gradi dei premi (ad eccezione degli adeguamenti in seguito a casi di sinistro di cui all'art. 8 CGA) in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se lei non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate.

Se le revisioni del contratto sono a suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.), ciò non costituisce motivo di disdetta.

6. Franchigie

In caso di sinistro lei deve pagare la franchigia prevista nel contratto.

Nel quadro della copertura responsabilità civile, Generali rinuncia a chiedere il pagamento della franchigia nei seguenti casi:

- assenza di colpa della persona assicurata;
- sottrazione del natante senza colpa a lei imputabile;

7. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora

In caso di ritardo nel pagamento del premio le viene inviata una diffida. Generali le concede un termine di 14 giorni dal ricevimento della diffida per pagare il premio. Trascorso tale termine, la sua copertura assicurativa è sospesa. Essa viene riattivata al momento del pagamento del premio, interessi e spese incluse.

In caso di mancato rimborso della franchigia di responsabilità civile entro un termine di 4 settimane, Generali le concede un termine supplementare di 14 giorni per procedere al pagamento. Se il pagamento non avviene entro tale termine, il contratto si estingue nella sua totalità. La franchigia e le spese restante dovute.

In caso di sospensione della copertura responsabilità civile, Generali ha l'obbligo di informare il competente Ufficio cantonale della navigazione affinché proceda all'annullamento del permesso di navigazione.

Se non paga le fatture, le richiederemo una commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori commissioni.

Se lei modifica il contratto più di tre volte nel corso di un anno assicurativo, possiamo applicare una commissione di fino a CHF 50.– per ogni modifica contrattuale.

Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al suo contratto. Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile visionare il nostro regolamento relativo alle spese su www.generali.ch/tasse.

8. In caso di sinistro

Lei è tenuto a notificare immediatamente un sinistro. Generali può esigere che la denuncia di sinistro sia effettuata per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online: www.generali.ch/sinistri

Generali Assicurazioni Generali SA

Soodmattenstrasse 2

Casella postale 1047

8134 Adliswil 1

Deve collaborare all'accertamento dei fatti trasmettendo tutte le informazioni e i documenti richiesti da Generali.

Se questo non avviene oppure se lei viola il principio della buona fede, Generali non deve pagare alcuna prestazione. Questo si può evitare solo se la sua mancanza di collaborazione non è dovuta a una sua colpa e non ha avuto alcuna influenza sul sinistro.

Oltre al rifiuto delle prestazioni, gli atti fraudolenti possono comportare azioni penali.

9. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?

Lei può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova del testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se ci comunica la revoca, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Le prestazioni già ricevute devono essere restituite. Lei non ci deve nessun'altra indennità. Ove l'equità lo richieda, ci deve rifondere in tutto o in parte le spese per gli accertamenti particolari svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Non è previsto un diritto di revoca per la copertura provvisoria.

10. Protezione dei dati

Generali rileva, elabora, trasmette e salva i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi nel rispetto di tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati, in particolare della Legge federale sulla protezione dei dati. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignorati, autorità ed avvocati. Se necessario, Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata per la raccolta ed il trattamento di dati. Nel contesto di un evento assicurato, le professioni mediche devono essere sciolte dal segreto d'ufficio, nei confronti di Generali. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su www.generali.ch/protezionedeidati.